



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

**NOTA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON
RIFERIMENTO ALLA PRESENZA IN ITALIA DEL COSIDDETTO
CORONAVIRUS, COVID-19**



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE.....	3
3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.....	28

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

In data 17.03.2020, è stato pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70, Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (nominato **Decreto #CuraItalia**) recante **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”**.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

In particolare riportiamo **tre principali articoli** che sottolineano le **disposizioni per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI e le misure di protezione a favore dei lavoratori della collettività**, comprese le indicazioni sui DPI per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e ulteriori disposizioni sul tema **Smart-working**.

- **Art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”**
 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.**
 2. **I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche** di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, **inviando all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione** nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e **dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.** **Entro e non oltre 3 giorni** dalla citata autocertificazione **le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche** oggetto della

stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. **I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale** di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, **inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale**, sotto la propria esclusiva responsabilità, **attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni** dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli **importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL**, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, **si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti**
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

- **Art. 16 "Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività"**

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.**

- **Art. 39 "Disposizioni in materia di lavoro agile"**

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che **abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. **Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile** ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

In data 17.03.2020 è stato emanato anche il *Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero della Salute il quale stabilisce che:*

Chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi è obbligato a **comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio**. La persona viene quindi sottoposta alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni. Il provvedimento **ha validità fino al 25 marzo** e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell'epidemia di nuovo coronavirus.

Cosa fare in caso di sintomi? Vi è obbligo di segnalazione alla Asl:

- Se la persona accusa sintomi Covid-19 deve avvertire subito l'autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati.

Quali sono le eccezioni? Per esigenze lavorative (massimo 72 ore)

- Le persone che rientrano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga di altre 48 ore) devono presentare una dichiarazione in cui attestano di entrare esclusivamente per tali esigenze. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, hanno l'obbligo di contattare subito la Asl territoriale e, se prescritto dai medici, di sottoporsi a isolamento.

Esclusi i viaggiatori di imprese con sede legale in Italia

- Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

In data 14.03.2020 è stato sottoscritto il **“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”**.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per favorire l'applicazione delle norme contenute nel Protocollo, le andremo ad elencare, distinguendole tra:

- Misure **OPERATIVE** di applicazione (destinate prevalentemente a Direzione per Personale e Direzioni Tecniche);
- Misure **TECNICHE** di applicazione (destinate prevalentemente a Datore di Lavoro, Rspg e Medico competente).

In prima battuta, sono confermate le misure già previste dal DPCM 11 marzo, ovvero:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

LE MISURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

1) INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi **deplianti informativi**.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

NOTA:

Per la misura della temperatura corporea occorre riferirsi alla disciplina privacy: fornire informativa sul trattamento e non registrare i dati acquisiti.

3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart-working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

LE MISURE TECNICHE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (**OVVERO: devono essere usate solo se in presenza di sintomi quali raffreddore forte, tosse secca e febbre, o se si assiste un malato**)
 - b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Inoltre, si riportano i nuovi divieti e le limitazioni, VALIDI FINO AL 25 marzo ai sensi del DPCM dell'11.03.2020.

LIMITAZIONI VALIDE PER

- **TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- a) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**
- b) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- c) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

- d) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- e) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- f) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- g) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- h) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- i) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- j) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Allegato 1:

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2:

SERVIZI PER LA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse


Perché le raccomandazioni di distanziamento?

L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che **queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione"**.


Nel caso del coronavirus bisogna tenere conto che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità.

A che cosa servono le misure di distanziamento sociale?

Le misure di 'distanziamento sociale' e il loro effetto può essere riassunto nel grafico che segue, tratto da una pubblicazione dell' Ecdc.



Riportiamo anche il grafico, riprodotto in lingua Italiana, dall'ordine Nazionale dei Biotecnologi:



La curva con il picco più alto rappresenta l'evoluzione teorica dei casi in assenza di misure.

L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. **Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo.**

Per misure di distanziamento sociale si intendono diversi tipi di intervento, che vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti come: **la promozione di una maggiore igiene delle mani o l'utilizzo di mascherine;** i più comuni sono **l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza.**

Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti che **limitano l'assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla restrizione dei viaggi internazionali.**

Sull'efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi, molti dei quali condotti su epidemie e pandemie del passato, e generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura variabile a seconda del contesto. In generale si può dire però che l'introduzione di ogni provvedimento viene valutato attentamente, perché ognuna delle misure elencate porta dei costi sociali diretti o indiretti che possono essere molto alti.

Si ricorda che per gli spostamenti, per le comprovate esigenze lavorative e per le situazioni di necessità, è necessario portare con sé il modulo di autodichiarazione, aggiornato in data 17.03.2020.

Il nuovo modello di autodichiarazioni contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve auto-dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19". Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 _____ residente in _____ via _____
 identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica
 _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
 dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui al combinato disposto dell'**art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena** e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento** (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che:

 (LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Ordinanze Regionali.

- **Regione Emilia-Romagna**

In data 15.03.2020 è stata emanata un'ulteriore ordinanza per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Le disposizioni interessano **il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo.**

Come descritto nell'ordinanza, **si riduce drasticamente all'interno del territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione; e si limita al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo.**

Si riportano i divieti principali contenuti nel documento:

- divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - divieto di accesso nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo;
 - è comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno dell'area delimitata dall'allegata mappa per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall'area stessa;
 - **in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche** previsti dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020, e dal punto b della presente ordinanza **potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate** al punto e) del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali;
 - sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
- **Regione Basilicata**

In data 15.03.20 è stata emanata l'ordinanza n.5 con misure di contenimento restrittive in tutta la Regione. L'articolo 1 dell'Ordinanza riporta quanto segue:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero, e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l'obbligo- fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 - **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.** In caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del DPCM 8 marzo 2020.

In data 17.03.2020, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento al **Comune di Moliterno (provincia di Potenza)**, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

- **Regione Calabria**

È stata emanata in data 17.03.2020, l'ordinanza che dispone la '**chiusura**' del **Comune di Montebello Jonico (RC)**. Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati in questi ultimi giorni. L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all'emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

- **Regione Campania**

È stata emanata l'ordinanza n. 17 del 15/3/2020 per porre ulteriori misure nel **comune di Ariano Irpino** per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

A decorrere dal giorno **15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020**, con riferimento al **Comune di Ariano Irpino (AV)**, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

- Inoltre, ulteriore ordinanza è stata emanata nei **Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)**, con stesse disposizioni dei punti sopracitati.

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

I casi nel mondo.

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, **18 Marzo 2020 alle ore 16.00**), sono i seguenti:

- **Globale**

184.975 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia *

7.529 morti

159 Paesi o regioni

- **Cina**

82.007 casi confermati clinicamente e in laboratorio

3.338 morti

1 Paese o regione

- **Altri Paesi**

102.968 casi

4.191 morti

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina).

- **In Italia**

I dati ufficiali comunicati in data **18.03.2020**, nella conferenza **delle ore 18** dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti:

- **35.713** le persone che hanno contratto il virus, **2.978** deceduti e **4.025** guariti.

Tra i **28.710** positivi:

- **12.090** si trovano in isolamento domiciliare
- **14.363** ricoverati con sintomi
- **2.257** in terapia intensiva

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, aggiornata al 18.03.2020:

Regione	AGGIORNAMENTO 18/03/2020 ORE 17.00							
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi				
Lombardia	7285	924	4057	12266	3488	1959	17.713	48.983
Emilia Romagna	1784	247	1884	3915	152	458	4.525	15.461
Veneto	646	195	2112	2953	167	94	3.214	40.841
Piemonte	1780	227	180	2187		154	2.341	7.516
Marche	638	119	719	1476		92	1.568	4.109
Toscana	427	160	704	1291	17	22	1.330	7.606
Liguria	401	100	243	744	70	73	887	2.912
Lazio	374	44	232	650	42	32	724	11.145
Campania	127	24	272	423	28	9	460	2.685
Friuli V.G.	128	27	261	416	15	31	462	4.958
Trento	141	22	273	436	12	7	455	2.187
Bolzano	79	18	269	366	1	9	376	2.844
Puglia	156	30	176	362	2	19	383	3.433
Sicilia	100	29	138	267	12	3	282	3.294
Abruzzo	99	41	109	249	7	7	263	2.054
Umbria	54	21	166	241	4	2	247	1.601
Valle d'Aosta	41	3	118	162		3	165	486
Sardegna	42	7	83	132		2	134	1.135
Calabria	45	11	70	126	2	1	129	1.668
Molise	7	6	8	21	6	1	28	361
Basilicata	9	2	16	27			27	262
TOTALE	14.363	2.257	12.090	28.710	4.025	2.978	35.713	165.541

ATTUALMENTE POSITIVI	28710
TOTALE GUARITI	4025
TOTALE DECEDUTI	2978
CASI TOTALI	35713

- **In Europa**

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 18 marzo 2020 alle 10:00

Al giorno **18 marzo 2020**, **70.989** casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

EU/EEA and the UK	Casi	Decessi
Italia	31506	2505
Spagna	11178	491
Francia	7730	175
Germania	7156	13
Regno Unito	1950	60
Olanda	1705	24
Austria	1332	3
Norvegia	1308	3
Belgio	1243	5
Svezia	1167	8
Danimarca	1024	4
Portogallo	448	1
Repubblica Ceca	434	0
Grecia	387	5
Finlandia	319	0
Irlanda	292	2
Slovenia	275	1
Islanda	247	0
Polonia	238	5
Estonia	225	0
Romania	217	0
Lussemburgo	140	1
Slovacchia	97	0
Bulgaria	81	2
Croazia	69	0
Lettonia	61	0
Ungheria	50	1
Cipro	40	0
Malta	38	0
Lituania	25	0
Liechtenstein	7	0
Totale	70989	3309

Al giorno **18 marzo 2020**, **3.309** decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

- Italia (2 505),
- Spagna (491),

- Francia (175),
- Regno Unito (60),
- Paesi Bassi (24),
- Germania (13),
- Svezia (8),
- Belgio (5),
- Grecia (5),
- Polonia (5),
- Danimarca (4),
- Austria (3),
- Norvegia (3),
- Bulgaria (2),
- Irlanda (2),
- Ungheria (1),
- Lussemburgo (1),
- Portogallo (1),
- Slovenia (1).

Avvisi:

Avviso 1: Due volte alla settimana, **il martedì e il venerdì**, l'Istituto superiore di sanità (Iss) metterà in rete un report aggiornato per conoscere l'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro Paese e avere una descrizione più dettagliata delle caratteristiche delle persone affette.

È stato pubblicato su Epicentro, il portale di epidemiologia dell'Iss. Un monitoraggio innovativo che nasce dall'intenzione di condividere con i cittadini e rendere trasparenti tutte le informazioni di questa emergenza sanitaria.

I bollettini dell'Iss integrano i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell'Iss. I dati vengono raccolti attraverso una piattaforma web dedicata e include tutti i casi di Covid-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali.

Sulla base dei dati disponibili fino alle ore 10 del 9 marzo (8.342 casi riportati sulla piattaforma diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale, di cui 1.363 su 1.384 campioni processati confermati dal laboratorio nazionale Iss), il report rivela che: il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la data di diagnosi è di 3 giorni per il periodo 20-27 febbraio (calcolato su 897 casi) e di 4 giorni per il periodo 28 febbraio-9 marzo (calcolato su 3.579 casi); l'infezione finora ha colpito maggiormente le persone di sesso maschile (62 per cento); l'età mediana è di 65 anni; e la letalità cresce nelle classi di età più elevate (soprattutto tra gli over 80).

L'indagine epidemiologica dell'Iss suggerisce anche che la trasmissione dell'infezione sia avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre casi segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina. Attualmente, si legge nel report, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell'infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall'epidemia.

Avviso 2: Nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata pubblicata una Nota di aggiornamento sull'evoluzione del Coronavirus.

Nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del giorno 01.03.2020 si delinea il quadro epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV2: **l'incidenza di forme gravi è il 14% e di casi critici il 5%**. Questi sono i dati dello studio epidemiologico cinese su oltre 44000 casi.

Alle ore 18 del giorno 01.03.2020 in Italia c'erano 1577 positivi, di cui circa il 50% (798) a casa (presumibilmente senza sintomi o non sintomi molto lievi). 639 (circa il 40%) sono ricoverati, non sono note però l'incidenza delle polmoniti e la loro gravità, ma sembra che la maggioranza abbia sintomi non preoccupanti.

Complessivamente quindi sembra che ci sia un accordo con l'80% di forme lievi/moderate secondo l'Oms (assumendo che la maggioranza dei ricoverati non sia grave). **I casi critici (terapia intensiva) in Italia sono 140 (8.8%), più alto, rispetto al 5% di casi critici riportati dallo studio cinese.**

Pertanto, si possono fare tre ipotesi:

- 1) i numeri dei casi positivi sono inferiori alla reale diffusione del virus (per cui le percentuali potrebbero essere sovrastimate).
- 2) In questa seconda ondata il virus circolando ha passato il setaccio della selezione naturale che ha favorito la diffusione di un ceppo più "abile" nel colonizzare il nuovo ospite. Solo l'analisi genetica degli isolati autoctoni presenti adesso in confronto con quelli circolanti all'inizio dell'epidemia potrà dirci se ci sono stati cambiamenti genetici sostanziali.
- 3) La differente struttura genetica della popolazione europea rispetto a quella asiatica riflette una diversa risposta al virus. Questa è molto più difficile da verificare e richiederà studi accurati sulla risposta immunitaria.

Avviso 3: Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, rivolta ai lavoratori e agli RLS.

STUDIO n.1:

Per spiegare meglio come il COVID-19 si sviluppa nei pazienti di età media, si riporta lo studio dell'Istituto superiore di sanità.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-2019 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e *in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.*

Lo afferma **una analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti al 4 marzo**, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus.

Il report riguarda i pazienti deceduti ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L'età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione, e le donne sono 28 (26.7%).

La maggior parte dei decessi è stata riscontrata nelle seguenti fasce di età:

- 42.2% tra 80 e 89 anni,
- 32.4% erano tra 70 e 79,
- 8.4% tra 60 e 69,
- 2.8% tra 50 e 59,
- 14.1% sopra i 90 anni.

Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-2019 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9).

Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di:

3.4 (mediana 3, Deviazione Standard 2.1).

Complessivamente, l'15.5% del campione presentavano 0 o 1 patologie, il 18.3% presentavano 2 patologie e 67.2% presentavano 3 o più patologie.

La comorbidità più rappresentata è l'ipertensione (presente nel 74,6% del campione), seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale è stato di 5 giorni e la mediana del tempo intercorso tra il ricovero e il decesso è stato di 4 giorni.

Anche se preliminari, questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo sulle caratteristiche principali dei pazienti con patologie preesistenti sono più a rischio. Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile.

STUDIO n.2:

Tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione?

SI, il 22% dei pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2 ha un'età che va dai 19 ai 50 anni.

Lo afferma un'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, che rende chiarissimo come **in tutte le fasce di età, compresi i giovani, si debbano rispettare le norme di distanziamento sociale.**

In questi giorni le cronache riportano molti esempi di violazioni delle raccomandazioni, soprattutto da parte dei giovani. Questi dati confermano come tutte le fasce di età contribuiscono alla propagazione dell'infezione, e purtroppo gli effetti peggiori colpiscono gli anziani fragili. Rinunciare a una festa o a un aperitivo con gli amici, non allontanarsi dall'area dove si vive e rinunciare a rientrare a casa è un dovere per tutelare la propria salute e quella degli altri, soprattutto i più fragili.

Dall'analisi, **su 8342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10**, emerge che:

- **l'1,4% ha meno di 19 anni,**
- **il 22,0% è nella fascia 19-50,**
- **il 37,4% tra 51 e 70,**
- **il 39,2% ha più di 70 anni, per un'età mediana di 65 anni.**

Il 62,1% è rappresentato da uomini.

Sono 583 gli operatori sanitari positivi.

Il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di 3-4 giorni.

- **Il 10% dei casi è asintomatico,**
- **il 5% con pochi sintomi,**
- **il 30% con sintomi lievi,**
- **il 31% è sintomatico,**
- **il 6% ha sintomi severi**
- **il 19% critici.**
- **Il 24% dei casi esaminati risulta ospedalizzato.**
- **L'analisi conferma che il 56,6% delle persone decedute ha più di 80 anni, e due terzi di queste ha 3 o più patologie croniche preesistenti.**

Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-COV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. Questi dati possono differire dai dati forniti dalla Protezione Civile che raccoglie dati aggregati.

Valutazione del rischio secondo l'OMS:

- a) Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. Oltre 20 vaccini sono in sviluppo.
- b) **L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.**

- c) L'11 marzo 2020 il **direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus** ha definito la diffusione del Covid-19 **non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche**, ma una **pandemia diffusa** in tutto il pianeta.
- d) Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che **L'Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.** Il numero di casi Covid-19 segnalati nell'UE e nel Regno Unito è aumentato negli ultimi dieci giorni molto rapidamente in diversi paesi, rispecchiando le tendenze osservate in Cina tra gennaio-inizio febbraio e in Nord Italia a fine febbraio.

Valutazione del rischio secondo l'ECDC:

- a) Il rischio associato all'infezione COVID-19 per le persone in Europa è attualmente considerato moderato per la popolazione generale, ma **alto per gli anziani e gli individui con malattie croniche**. Il rischio di malattia più lieve e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono elevati.
- b) Il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri paesi dell'UE è attualmente considerato **molto elevato**.
- c) Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è **elevato**.
- d) Il rischio di trasmissione di Covid-19 nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è **elevato**, in assenza di una diagnosi precoce e di un controllo delle infezioni molto efficace.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.